



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GERMONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2012

Riforma della rappresentanza del personale militare

ONOREVOLI SENATORI. - Il Legislatore, con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», ha inteso istituire la rappresentanza militare ispirandosi al dettato costituzionale che sancisce, all'articolo 52, che l'ordinamento delle Forze armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica.

Con l'avvento di questo principio di democrazia, nasceva all'interno delle Forze armate italiane la «rappresentanza militare», un complesso sistema di organismi elettivi, sostanzialmente articolato su tre livelli.

Principio fondante della rappresentanza militare è di essere un organismo dell'organizzazione militare, ed in quanto tale inserito nel sistema gerarchico.

Dopo oltre trenta anni da quando furono elette le prime assemblee ed insediati i primi consigli, anche a seguito dell'attuale scenario socio-politico-culturale del nostro paese e della nascita dell'Unione europea, è tempo di rivisitare il sistema legislativo, che ad oggi sta mostrando molti limiti e punti di criticità.

A supporto di quanto sopra, basti ricordare che, sul piano istituzionale, nel 1994 il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) fu ammesso dalla istituzione ad una pratica di concertazione acquistando così il primo ruolo definibile paraneoziale.

Oggi, anche a seguito delle riforme che hanno colpito i comparti militari, tale strumento legislativo è da ritenersi obsoleto ed è indifferibile rivederlo, anche tenendo conto che in questo lungo percorso di trenta anni, la rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni «COCER - COIR (Consigli inter-

medi) - COBAR (Consigli di base)» ha dimostrato di essere un organismo democratico, maturo e responsabile, capace di assumersi delle responsabilità di rappresentanza all'interno della struttura delle Forze armate, mostrandosi così pronta ad una fase innovativa e più incisiva sul piano specifico del comparto.

Il presente disegno di legge «Riforma della rappresentanza del personale militare», che si compone di 17 articoli ha la finalità di:

1) definire un insieme di norme protese ad un moderno organismo mediante elementi fondamentali che consentano di far assurgere la rappresentanza militare a quel ruolo di parte sociale che ormai le compete.

2) ridurre le modalità elettive degli Organi della Rappresentanza, per migliorarne l'utilità sociale e per garantire una effettiva rappresentatività agli uomini e alle donne delle nostra Forze Armate e Corpi di Polizia a ordinamento militare.

3) snellire la struttura della Rappresentanza mediante una articolazione su due livelli che porterebbe, anche nell'ottica del principio di economicità, ad una maggiore efficienza e funzionalità della stessa.

Le norme previste dal presente disegno di legge rappresentano una effettiva modernizzazione della rappresentanza militare, una valorizzazione ed una manifestazione di rispetto nei confronti delle aspettative dei nostri militari che, già con molti segnali, hanno evidenziato di essere pronti ad una nuova fase democratica e di assunzione anche di nuovi doveri e nuove responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione giuridica)

1. La rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura e alla tutela degli interessi individuali e collettivi degli appartenenti alle Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare.

2. Alla rappresentanza militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che compongono la rappresentanza militare competono le seguenti funzioni:

a) la capacità negoziale e di contrattazione previste dalla presente legge relativamente agli aspetti economico-normativi e previdenziali relativamente al rapporto di impiego del personale militare;

b) la presentazione di proposte e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative a singoli, relativamente al benessere del personale, alla tutela socio-economica, sanitaria e culturale;

c) la vigilanza sul rispetto della legislazione dettata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni concernente il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi di rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi e il Parlamento, il Governo, le autorità politiche e amministrative nazionali e locali.

5. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare le questioni inerenti

il rapporto gerarchico-funzionali e l'ordinamento.

6. Ai componenti della rappresentanza militare è riconosciuta una autonomia gestionale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

Art. 2.

(Categorie del personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

a) Ufficiali in servizio permanente, trattiene o richiamati in servizio - categoria (A);

b) Marescialli e Ispettori - categoria (B);

c) Sergenti e Sovrintendenti - categoria (C);

d) Volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; Appuntati Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri; Appuntati e Finanziari della Guardia di Finanza - categoria (D);

e) Ufficiali ausiliari e di complemento - categoria (E);

f) Volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa assimilati - categoria (F);

g) Allievi delle Accademie Militari, delle Scuole Militari, Allievi Marescialli e Allievi Carabinieri e Finanziari (G).

Art. 3.

(Consigli di base di rappresentanza)

1. I Consigli di rappresentanza di base (COBAR) sono sostituiti dai Consigli Territoriali di Rappresentanza (COTER).

Art. 4.

(Organi della rappresentanza militare)

1. Il sistema di rappresentanza militare si articola su due livelli:

a) a livello nazionale è istituito il Consiglio centrale di Rappresentanza (COCER);

b) a livello regionale è istituito il Consiglio territoriale di Rappresentanza (COTER).

2. Il COCER si articola in:

a) «Consiglio Interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER dell'Esercito, Marina Militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza;

b) «Sezioni autonome» dell'Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza. Ogni commissione composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

c) «comparto Difesa» composto dagli eletti al COCER appartenenti ad Esercito, Marina militare, Aeronautica militare,

d) «comparto Sicurezza» composta dagli eletti al COCER dell'Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza.

Art. 5.

(Consigli intermedi di rappresentanza-COIR)

1. Viene soppresso l'istituto dei Consigli intermedi di rappresentanza (COIR).

Art. 6.

*(Competenze e modalità
operativa del COCER)*

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla presente legge, partecipano alle attività negoziale di cui all'articolo 1, comma 3. In particolare, essi hanno competenza in ordine ai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) criteri generali relativi all'impiego del personale sia sul territorio nazionale sia nelle missioni internazionali;

d) licenze, permessi e aspettative;

e) trattamenti previdenziali e sanitari;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei famigliari;

h) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro;

i) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) disciplina relativa alla formazione e qualificazione professionale nonché elevazione culturale del personale militare;

m) criteri per la gestione e partecipazione del COCER negli enti di assistenza del personale;

n) incontri con le parti sociali per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.

2. Le autorità corrispondenti del COCER sono:

a) per il Consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Ministro della difesa ed il Capo di Stato Maggiore della difesa;

b) per le Sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, relative ad Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, i rispettivi Capi di Stato Maggiore e i Comandanti Generali, che informano il Capo di Stato maggiore della Difesa delle determinazioni assunte;

c) per la sezione e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, relative al Corpo della guardia di finanza e il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Comandante Generale.

Art. 7.

(Competenze del COCER nelle attività negoziali e di contrattazione)

1. All'apertura delle attività negoziali e di contrattazioni ovvero in sede di rinnovo contrattuale, il COCER presenta preliminarmente al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e alle parti sociali coinvolte un documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alla materia di negoziazione e contrattazione.

2. Al fine di esercitare pienamente ed al meglio il ruolo che gli compete nelle materie di cui al comma 1, il COCER può avvalersi di consulenti esterni sino ad un limite di spesa di 100.000 euro annuali.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) per quanto attiene alle forze di polizia di ordinamento militare (Arma dei

Carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera *a*) o i sottosegretari di stato delegati. Alla concertazione partecipa l'articolazione competente del COCER in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia delle finanze, sono compresi i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza».

Art. 8.

*(Competenze e modalità operative
del COTER)*

2. Il COTER, organismo di secondo livello, ha una competenza regionale. Al consiglio territoriale di rappresentanza, oltre all'attività propositiva per il COCER, compete:

a) essere consultati dal COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione;

b) contrattazione di secondo livello;

c) l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatori;

d) la sicurezza sul lavoro;

e) la partecipazione ai criteri di ripartizione degli incarichi del personale;

f) d'intesa con l'amministrazione militare curare i rapporti con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

g) vigilare sulla disciplina generale in materia di qualificazione del personale;

h) le attività assistenziali, culturali e ricreative;

i) incontro con le parti sociali per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COTER.

Art. 9.

(Attività consultive e propositive del COTER)

1. Nell'ambito dell'organismo della rappresentanza militare di secondo livello, le competenze indicate nell'articolo 8 sono relative alle problematiche concernenti l'ente o unità militare di appartenenza. L'organismo di cui al primo periodo può formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER.

2. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui al comma 1 sono inviati dai consigli della rappresentanza ai relativi comandanti, che rispondono entro 30 giorni dalla ricezione, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 10.

(Rapporti con il Parlamento ed il Governo)

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale ed interforze o inerenti singole forze armate;

b) il Ministro dell'economia, per il Corpo della guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza il consiglio interforze, le sezioni o i comparti del COCER possono chiedere, tramite la autorità politica di riferimento competente, di essere ascoltati dalle commissioni parlamentari competenti, ove lo ritengono, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri ministri sulle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.

*(Composizione dei consigli
di rappresentanza)*

1. I Consigli di rappresentanza ad entrambi i livelli sono composti da sedici militari così distribuiti nelle seguenti categorie:

a) n. 2 Ufficiali in servizio permanente, trattenuti o richiamati in servizio-atergoria (A);

b) n. 4 Marescialli e Ispettori - categoria (B);

c) n. 2 Sergenti e Sovrintendenti - categoria (C);

d) n. 4 Volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, Appuntati e Finanziari della Guardia di Finanza - categoria (D);

e) n. 1 Ufficiali ausiliari - categoria (E);

f) n. 1 Volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa assimilati - categoria (F);

g) n. 2 Allievi delle Accademie Militari, delle Scuole Militari, Allievi Marescialli e Allievi Carabinieri e Finanziari (G).

Art. 12.

(Modalità di elezione)

1. Tutto il personale militare, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria, può concorrere agli eleggibili al COTER competente presso cui è in forza effettiva organica.

2. I membri di consiglio di rappresentanza di qualunque livello possono essere eletti.

3. Il voto è diretto, libero, personale e segreto. La partecipazione alle votazioni di voto è un diritto-dovere del militare e non può essere impedita.

4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a 5 anni.

5. L'elezione dei rappresentanti al COCER è effettuata nel corso di distinte consultazioni dal corpo elettorale, secondo i seguenti criteri:

a) il delegato COCER è eletto nell'ambito nazionale di impiego da una assemblea composta da tutti i delegati COTER di categoria;

b) la durata dell'assemblea è di giorni quattro, di cui tre di propaganda e confronto ed uno per le operazioni di voto;

c) ogni singolo COTER, una volta costituito nella prima assemblea nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente ha 15 giorni di tempo per comunicare al comando generale e/o ente equiparato i nominativi dei militari che sono interessati ad essere candidati alla rappresentanza centrale (COCER);

d) ogni candidato al consiglio centrale di rappresentanza deve presentare dichiarazione scritta, con la quale chiede di essere inserito nella lista dei candidati:

e) ogni delegato COTER può esprimere il numero di preferenze per le seguenti categorie:

1) n. 1 preferenza - categoria (A-C-E-F-G);

2) n. 2 preferenze-categorie B-D.

6. L'elezione dei rappresentanti al COTER è effettuata nel corso di consultazioni del corpo elettorale ad ogni singolo ambito regionale secondo i seguenti criteri:

a) i delegati dei COTER vengono eletti fra il personale in ferma effettiva ordinaria della base che si propongono per la candidatura;

b) sessanta giorni prima delle consultazioni, ogni comando regionale o equiparato, provvede a richiedere a tutti i comandi dipendenti di conoscere i nominativi dei militari che intendono candidarsi per i consigli territoriali di rappresentanza;

c) ogni candidato che intende entrare in lista deve presentare domanda scritta con allegato prospetto recante un numero di firme di dieci militari che sostengono la candidatura;

d) trenta giorni prima delle consultazioni elettorali i comandanti regionali o equiparati provvedono alla stesura e pubblicazione dell'elenco dei candidati.

7. Gli eletti al COCER possono coprire una sola carica elettiva, e al momento della elezione al COCER decadono automaticamente dal COTER.

8. I consigli della rappresentanza in caso di dimissioni o decadenza contemporanea di un numero di membri effettivi pari o superiore alla maggioranza dei delegati sono sciolti automaticamente e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione del nuovo organo di rappresentanza.

9. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari sia inferiore alla maggioranza qualificata, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti della medesima categoria di appartenenza. In mancanza di nominativi non eletti, sono avviate le procedure per le elezioni del nuovo delegato per la residua durata del mandato ordinario.

10. I candidati ai consigli di rappresentanza di qualunque livello presentano un programma almeno trenta giorni prima della convocazione delle elezioni.

11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza.

Art. 13.

*(Cause di ineleggibilità e di
decadenza del mandato)*

1. Non sono eleggibili presso gli organi di rappresentanza i militari che:

a) abbiano riportato definitive per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di qualsiasi altro COTER;

d) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 31 agosto 1961, n. 833; e si trovino in aspettativa da un periodo superiore a 150 giorni.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per un delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento in ambito di altro comando, ovvero altra unità di base se delegato COTER;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;

e) dimissioni.

Art. 14.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti che possono condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato.

3. I delegati all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso del delegato stesso.

4. La funzione dei delegati COCER e COTER della rappresentanza militare è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. La documentazione caratteristica dei delegati è sospesa e la funzione ricoperta è considerata titolo complementare utile ai fini dell'avanzamento.

5. I delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono chiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre l'orario di lavoro programmato di servizio.

6. La partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli di rappresentanza costituisce obbligo di partecipazione per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17.

7. I delegati della rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni, previa informazione alle autorità militari corrispondenti possono svolgere assemblee, in orario di servizio, con il personale militare rappresentato.

8. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, ogni singolo delegato per competenza territoriale, previa informazione alle autorità corrispondenti, può effettuare visite conoscitive presso le strutture del proprio ambito.

Art. 15.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale, sono convocate per i COCER l'assemblea di tutti i delegati COTER come previsto dall'articolo 12, comma 5. Per i COTER, sono convocate

da parte dei candidati assemblee, per categoria, nell'ambito di ciascuna forza armata o corpo armato previa intesa ed informazione dei comandanti corrispondenti.

2. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

3. Il candidato può utilizzare i sistemi informatici per divulgare il proprio programma elettorale.

Art. 16.

(Diritto di associazione)

1. L'articolo 1475 del codice civile dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

2. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive ad esso che effettuate durante il servizio possano pregiudicare lo stesso.

3. I militari non possono iscriversi ad organizzazioni sindacali di categoria.

4. I militari possono costituire associazioni socio-culturali, di solidarietà e di assistenza al personale militare e ai loro familiari, anche sotto il profilo giuridico.

Art. 17.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è preventivamente presentato alle Commissioni parlamentari competenti ed agli istituti della rappresentanza per l'approvazione.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

a) il trattamento economico dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;

b) modalità e procedure di attivazione degli istituti della rappresentanza;

c) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza.